

Traduzione¹

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Istituto Max von Laue – Paul Langevin sulla partecipazione scientifica della Svizzera

Concluso il 13 novembre 2008
Entrato in vigore il 1° gennaio 2009

Il Consiglio federale svizzero,
rappresentato dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, Berna, Svizzera,
(di seguito denominato «Partner svizzero»),

e

l'Istituto Max von Laue – Paul Langevin, ILL, Grenoble, Francia,
rappresentato dal suo Direttore, il professor Richard Wagner, e dal suo Responsabile
amministrativo, Amin Saidoun,
(di seguito denominato «ILL»),

riconoscendo il valido contributo degli scienziati svizzeri attivi nel campo della
diffusione neutronica alla vita scientifica dell'ILL e in vista di estendere ulterio-
rmente le loro opportunità di lavorare al reattore a elevato flusso di Grenoble;

considerando la collaborazione fruttuosa e i contributi apportati dalla Svizzera dal
1988 e il successo dell'applicazione dell'Accordo del 13 maggio 2004² sulla par-
tecipazione scientifica valido fino al 31 dicembre 2008;

desiderosi di prolungare la partecipazione per un ulteriore periodo di cinque anni,

hanno concluso, riconoscendosi a vicenda la piena facoltà di farlo, un Accordo

retto dalle disposizioni seguenti:

Primo Utilizzazione dell'ILL

- 1.1 Il Direttore dell'ILL prevede un programma operativo di circa 5600 giorni-
strumento all'anno.
- 1.2 Gli utenti della Svizzera hanno lo stesso diritto d'accesso al tempo di radia-
zione programmato all'ILL degli utenti dei Paesi membri dell'ILL. Gli
scienziati della Svizzera possono pertanto sottoporre proposte di esperimenti
a titolo personale o in collaborazione con scienziati di altri Paesi.
- 1.3 Il tempo di radiazione è assegnato dal Direttore dell'ILL in base alla qualità
scientifica emersa da una revisione paritaria (*peer review*). Entro i limiti del
suo contributo il Partner svizzero ha diritto a una parte del tempo di radia-
zione disponibile per scopi scientifici proporzionale alla quota media del suo

RS 0.424.22

- ¹ Dal testo originale inglese.
- ² Non pubblicato nella RU.

contributo variabile al budget delle spese dell'ILL calcolata sull'arco della durata del presente Accordo ai prezzi del 2008 (v. Allegato).

- 1.4 Le proposte sono valutate da sottocomitati composti da scienziati qualificati che presentano rapporto al Consiglio scientifico dell'ILL. Alle proposte approvate è accordato lo stesso sostegno tecnico e di altra natura concesso alle proposte dei Paesi membri dell'ILL. Il tempo di radiazione assegnato ai gruppi provenienti da Paesi che non partecipano all'ILL, ma che collaborano con gli scienziati svizzeri, è computato alla stessa maniera di quello attribuito ai Paesi membri nella stessa situazione.
- 1.5 Se durante il periodo di validità del presente Accordo il reattore è fuori servizio per un lasso di tempo prolungato di un anno o più, il Partner svizzero si riserva il diritto di essere risarcito di comune intesa e in misura proporzionale al tempo di radiazione perso.

Secondo Disposizioni finanziarie

2.1 Contributo

Per la sua partecipazione scientifica all'ILL il Partner svizzero versa un contributo annuo, tasse escluse, secondo quanto disposto nell'Allegato.

Al più tardi tre mesi prima della fine del 2011, il Direttore dell'ILL e i rappresentanti del Partner svizzero procedono a una valutazione del tempo di radiazione che il Partner svizzero ha chiesto e ricevuto durante i primi tre anni per stabilire le condizioni per un adeguamento del tasso del suo tempo di radiazione per il quale deve pagare durante i restanti due anni. Nella valutazione sono presi in conto tutti gli sviluppi eccezionali concernenti la variazione dei costi.

2.2 Pagamento

I contributi annui sono richiesti e pagati secondo quanto disposto nell'Allegato. La richiesta di pagamento deve essere notificata almeno 60 giorni prima del termine di pagamento.

Altri accordi concernenti il pagamento possono essere stipulati di volta in volta tra il Direttore e i Membri scientifici.

2.3 Modalità

Nell'interesse degli Associati e dei Membri scientifici, l'ILL investe in modo prudente i mezzi di cui non ha immediatamente bisogno per poter far fronte ai suoi obblighi finanziari.

Al termine di ogni trimestre, gli interessi percepiti nel relativo trimestre sono ripartiti tra gli Associati e i Membri scientifici in modo proporzionale ai sussidi/contributi versati entro il termine previsto. La quota degli interessi destinata al Partner svizzero è stabilita annualmente in conformità al suo sistema di pagamento. Se non versa il contributo entro il termine previsto, il Partner svizzero non ha diritto ad alcun interesse per il relativo anno.

L'ILL è autorizzato a addebitare un interesse di mora, applicando il tasso legale per i prestiti vigente in Francia, per la parte del contributo non versata entro tre mesi dopo la data prevista nell'Allegato.

Tutti i contributi versati dalla Parte svizzera sono utilizzati in primo luogo e principalmente per compensare o ridurre l'importo in mora di precedenti richieste di pagamento.

Il contributo del Partner svizzero è inserito nel budget dell'ILL e sottostà alle regole generali applicabili al budget. Per l'inserimento di questo contributo non è allestito un conto di budget specifico o separato. Durante il periodo di validità del presente Accordo, il Partner svizzero riceve i documenti rimessi al Comitato di gestione strategica dell'ILL, compresi i conti annuali finali e il rapporto della Commissione di verifica dei conti dell'ILL.

Terzo Partecipazione nei comitati

- 3.1 Il Partner svizzero ha il diritto di inviare un osservatore alle riunioni del Comitato di gestione strategica dell'ILL. Il Partner svizzero comunica al Direttore dell'ILL per scritto il nominativo della persona designata e il Direttore informa i membri del Comitato di gestione strategica.
- 3.2 Il Partner svizzero partecipa inoltre alla vita scientifica dell'ILL tramite rappresentanti che siedono nel Comitato scientifico dell'ILL e nei suoi sottocomitati. In accordo con il Direttore dell'ILL, il Partner svizzero propone uno scienziato quale membro del Consiglio scientifico. I membri sono nominati dal Comitato di gestione strategica dell'ILL per un periodo di due anni. Di norma chi non partecipa per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio scientifico perde lo statuto di membro.
- 3.3 Previo accordo con il Direttore dell'ILL, il Partner svizzero può nominare tre scienziati quali membri dei sottocomitati del Consiglio scientifico responsabili della revisione paritaria delle proposte di esperimenti e della consulenza sullo sviluppo degli strumenti.
- 3.4 Tutti i membri scientifici dell'ILL nominano congiuntamente:
 - un osservatore nel sottocomitato per le questioni amministrative; e
 - un osservatore alle sessioni aperte delle riunioni degli Associati.

Quarto Spese degli scienziati ospiti

Gli scienziati della Svizzera, le cui proposte sono state accolte, sono rimborsati per le spese di viaggio, vitto e alloggio sopportate per effettuare i loro esperimenti a Grenoble conformemente alle disposizioni in vigore all'ILL.

Quinto Eleggibilità per posti dell'ILL

- 5.1 Gli scienziati della Svizzera sono presi in considerazione per le nomine nel settore scientifico dell'ILL, nel quale rientrano i posti di postdottorato e di dottorato. L'apertura dei bandi di concorso per posti a termine è comunicata al Partner svizzero per consentire ai candidati svizzeri di presentare la loro

candidatura. L'ILL intraprende inoltre attività specifiche in cooperazione con gli istituti di ricerca e le scuole universitarie svizzere per incoraggiare gli scienziati svizzeri a lavorare all'ILL.

- 5.2 L'ILL accoglie studenti che effettuano un progetto di dottorato sulla diffusione neutronica e concede durante la durata di validità del presente Accordo un aiuto finanziario per un posto di dottorato all'ILL.
- 5.3 Il programma dottorale dell'ILL consente inoltre agli studenti svizzeri di candidarsi a un posto di dottorato all'ILL per realizzare un progetto nel campo della diffusione neutronica. Gli scienziati delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca svizzeri sono autorizzati a presentare proposte di ricerca per ottenere borse di dottorato dell'ILL. Le proposte di ricerca sono valutate e selezionate in base alla qualità scientifica nel quadro di una procedura di revisione paritaria.

Sesto Strumenti CRG

Il Partner svizzero è autorizzato a utilizzare uno strumento CRG all'ILL conformemente alle disposizioni in vigore all'ILL.

Settimo Gare d'appalto

- 7.1 Le imprese e le istituzioni svizzere sono considerate nei bandi di concorso dell'ILL allo stesso modo dei Paesi membri (Associati) dell'ILL.
- 7.2 La Direzione dell'ILL informa il Partner svizzero sul tipo di equipaggiamento di cui l'ILL avrà probabilmente bisogno nei prossimi anni. Da parte sua, il Partner svizzero aiuta l'ILL a tenere a giorno un elenco dei potenziali fornitori svizzeri che si presume abbiano le competenze necessarie per operare nell'ambito di progetti dell'ILL.
- 7.3 La Direzione dell'ILL invita i fornitori svizzeri a partecipare alle gare d'appalto, se ritengono di disporre delle necessarie competenze tecniche.

Ottavo Scambio d'informazioni

Lo scambio di personale e d'informazioni tra le scuole universitarie e/o le istituzioni di ricerca e l'ILL sottostà alle stesse condizioni di quello tra l'ILL e i quattro Associati dell'ILL. Pertanto questo scambio d'informazioni è esteso, ma non in modo limitativo, ai seguenti campi:

- bandi di concorsi di posti scientifici permanenti e di durata limitata e di posti per ingegneri e tecnici; e
- bandi di concorso di posti per scienziati ospite a lungo o breve termine.

Nono Durata

Il presente accordo è valevole dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. Il Partner svizzero e l'ILL convengono di avviare negoziati per il rinnovo del presente Accordo al più tardi un anno prima della sua scadenza.

Decimo Arbitrato

Il Partner svizzero e l'ILL si sforzano di comporre in modo amichevole eventuali controversie. Se questo non è possibile, il Partner svizzero e il Direttore dell'ILL designano un giudice arbitrale che emana una decisione vincolante per entrambe le Parti.

Il presente Accordo è stilato in due esemplari originali in lingua inglese.

Berna, 6 novembre 2008

Per il Consiglio federale svizzero:
Mauro Dell'Ambrogio

Grenoble, 13 novembre 2008

Per l'ILL:
Richard Wagner

Allegato all'Accordo sulla partecipazione scientifica della Svizzera all'ILL (dal 2009 al 2013)

Contributo

Come convenuto tra i Partner scientifici e l'ILL, il contributo annuo include un contributo fisso inteso come compensazione per gli investimenti e gli obblighi futuri dei Paesi membri dell'ILL.

La base di calcolo della parte variabile del contributo è il preventivo 2008 approvato che prevede una spesa complessiva di 82 391 k€.

Il contributo variabile annuo è indicizzato ogni anno all'inflazione nella misura del 2 per cento. Se, conformemente agli «Indicatori economici principali» pubblicati dall'OCSE, l'indice dei prezzi dell'anno precedente (per tutte le categorie di spesa, esclusi gli alimentari e l'energia) della Francia si discosta da questo 2 per cento, i Partner scientifici possono adeguare il contributo generale versato all'ILL o l'ILL può adeguare di conseguenza i tempi di radiazione accordati dopo un'analisi approfondita.

Conformemente a quanto disposto negli articoli 1.3 e 2.1, la tabella seguente riporta i contributi annui nominali (ossia comprendenti il contributo fisso e l'indicizzazione all'inflazione) versati dal Partner svizzero all'ILL:

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
M€	2,988	3,028	3,069	3,110	3,151	15,346

Pagamento

I contributi sono richiesti e versati una volta all'anno. Gli importi devono essere accreditati sui conti dell'ILL entro il 1° luglio. Le richieste di pagamento devono essere notificate almeno 60 giorni prima di questa scadenza.

Conformemente a quanto disposto all'articolo 2.2 capoverso 2, l'ILL e il Partner svizzero concordano il profilo di pagamento seguente:

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
M€	2,650	3,088	3,120	3,258	3,230	15,346